Repertorio generale n. 1113

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del

Consiglio Comunale

Seduta del 28 aprile 2016 n. 58

OGGETTO**: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **28** del mese di **aprile** alle ore **15,58** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1ª convocazione.
Sono presenti:

il Sindaco	Pres.	Ass.
D'OTTAVIO Vincenzo	X	

Consiglieri Comunali:	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 - CASTIGLIONE Leo	X		09 – FORTI Marcello	X	
2 - CIERI Tommaso		X	10 – MARINO Patrizio	X	
3 - COCCIOLA Ilario	X		11 – MUSA Franco	X	
4 - COLETTI Tommaso	X		12 – POLIDORI Vincenzo	X	
5 – BERNARDI Gilberto	X		13 – SCIMO' Francesco	X	
6 - DI MARTINO Remo		X	14 - SCARLATTO Alessandro	X	
7 – RICCI Carlo E.M.	X		15 – SECCIA Alessandro	X	
8 - FRATINO Nicola		X	16 – UCCELLI Marco	X	

Consiglieri assegnati	17	Consiglieri in carica	17

Risultando in totale: presenti n. **14** e assenti n. **3** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona sull'argomento l'assessore Menicucci, come da resoconto allegato.

Interviene il consigliere Musa che presenta un emendamento.

Il Dirigente De Francesco fa delle precisazioni sull'argomento.

Seguono gli interventi dell'assessore Menicucci, dei consiglieri Musa, Coletti, Castiglione e Marino, anche più volte, come da resoconto allegato.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento del consigliere Musa che non viene approvato con 5 voti Favorevoli (Ricci, Musa, Marino, Polidori e Castiglione) e 9 contrari.

Successivamente il Presidente mette in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAMMENTATE le disposizioni del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, il quale ha istituito e disciplinato l'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE le disposizioni del comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006, il quale, nel modificare l'articolo 1 del citato d.lgs. n. 360/1998, ha sostituito il comma 3 dello stesso articolo, stabilendo che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1197 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in argomento, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. La variazione dell'aliquota di compartecipazione della predetta addizionale non può eccedere, complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'articolo 151 del d.lgs.n. 267/2000, secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO, altresì, il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che nel sostituire il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. n.360/98, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 42, comma II, lettera f), del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

VISTO pertanto che la determinazione delle aliquote dei tributi risulta di competenza della Giunta Comunale, in virtù della competenza residuale stabilita dall'articolo 48, comma II, del citato d.lgs. n. 267/2000;

PRECISATO peraltro, nel caso di specie, che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF;

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 dell'08.03.2007, con cui si è provveduto ad approvare il regolamento comunale di disciplina dell'addizionale di che trattasi, nonché a determinare la misura dell'aliquota dell'addizionale medesima per l'anno 2007;

VISTO in particolare l'articolo 2 di detto regolamento che testualmente recita:

"L'aliquota dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata per l'anno 2007 nella misura dello 0,60% (zerovirgolasessantapercento).

L'aliquota può essere variata, entro i limiti fissati dalla Legge, annualmente, con delibera dell'organo competente. L'aliquota deliberata ha validità dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento.

In assenza della delibera di variazione dell'aliquota è confermata quella vigente per l'anno precedente, così come stabilito dall'art.1 comma 169 della L.296/2006".

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote *o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 85 del 13.04.2016 con la quale, in relazione alle risultanze della complessiva manovra di bilancio dell'Ente, in corso di predisposizione, e alle connesse determinazioni in termini di previsioni di entrata corrente, si stabiliva di dover confermare, per l'esercizio finanziario 2016, la misura dell'addizionale di che trattasi in misura pari allo 0,6%: quanto precede ai soli fini della formazione del progetto di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018, e ferma restando la competenza del Consiglio Comunale al riguardo;

RITENUTO di dover provvedere alla conferma dell'aliquota in discorso per l'esercizio finanziario 2016, in misura pari allo 0,60% ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Ricci, Musa, Marino, Polidori e Castiglione), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'esercizio finanziario 2016 nella misura dello 0,60%;
3. Di modificare, conseguentemente, l'articolo 2 del vigente regolamento comunale di disciplina dell'addizionale di cui al punto 2, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 dell'08.03.2007, sostituendo integralmente il comma 1 del medesimo articolo, come di seguito: "L'aliquota dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata per l'anno 2016 nella misura dello 0,60% (zerovirgolasessantapercento).

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del presidente;
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con la seguente votazione separata: voti favorevoli 9, contrari 5 (Ricci, Musa, Marino, Polidori e Castiglione) resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE	IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **M. COLAIEZZI**	F.to **I. COCCIOLA**	**T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 25 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 25 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**